

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/93 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1993****che modifica i regolamenti (CEE) n. 3477/92 e (CEE) n. 3478/92 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che l'Italia e la Grecia incontrano difficoltà amministrative per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1082/93<sup>(3)</sup>; che è pertanto necessario, per il raccolto 1993, concedere all'Italia e alla Grecia la facoltà di prorogare i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 3478/92 per la conclusione e la registrazione dei contratti di coltivazione; che occorre concedere la stessa facoltà anche per i termini di presentazione e di registrazione delle dichiarazioni di coltivazione;

considerando che occorre pertanto modificare anche il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1082/93, in ordine al termine per la seconda distribuzione dei certificati di coltivazione o dei certificati di coltivazione non utilizzati;

considerando che è necessario proseguire con la massima rapidità le operazioni suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

*Articolo 1*

All'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, l'ultima frase è sostituita dalla seguente :

« Tuttavia, per il raccolto 1993, la Grecia e l'Italia sono autorizzate a prorogare il termine del 1° maggio fino all'11 giugno ».

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue :

1) All'articolo 3, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente :

« Per il raccolto 1993, la Grecia e l'Italia sono autorizzate a prorogare i termini del 14 aprile e del 10 maggio rispettivamente fino al 25 maggio e fino al 21 giugno. »

2) All'articolo 3, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente :

« Tuttavia, per il raccolto 1993, la Grecia e l'Italia sono autorizzate a prorogare i termini del 1° maggio e del 20 maggio rispettivamente fino all'11 giugno e fino al 30 giugno. »

3) All'articolo 5 bis, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente :

« Tuttavia, la Grecia e l'Italia sono autorizzate a prorogare il termine del 14 aprile fino al 25 maggio. »

4) All'articolo 5 bis, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente :

« Tuttavia, la Grecia e l'Italia sono autorizzate a prorogare il termine del 1° maggio fino all'11 giugno. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1993.